Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 giugno 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 24 maggio 1960 alle ore 13,10 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il dott. Fernando Casas Aleman, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Messico.

(3284)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1960, n. **518.**

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749, per la costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.623.000, in cifra tonda, alla data del 1° luglio 1959, sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 maggio 1960, n. **519.**

Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.

La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale:

a) per la fine dell'ente e della istituzione;

b) per volontaria rinuncia;

c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soppresse le parole « di assistenza e beneficenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GIARDINA — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 maggio 1960, n. 520.

Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I segretari dell'Avvocatura dello Stato disimpegnano i servizi amministrativi e contabili dell'Avvocatura dello Stato e svolgono le funzioni di bibliotecario presso la Avvocatura generale e quelle distrettuali.

Le funzioni di vice consegnatario-cassiere presso la Avvocatura generale dello Stato sono affidate a un impiegato del ruolo dei segretari.

I segretari addetti alla Segreteria generale disimpegnano i servizi amministrativi sotto la vigilanza del segretario generale.

Art. 2.

Il ruolo e le qualifiche del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge

Al predetto personale si applicano le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di concorso per la nomina a vice segretario e per le promozioni a primo segretario sono costituite da un sostituto avvocato generale, che la presiede, da due vice avvocati, da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Art. 4.

L'esame di concorso per la nomina a vice segretario consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, da tenersi in due giorni distinti, vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;

2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica, nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche, nozioni di ragioneria.

Art. 5.

L'esame di idoneità per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti:

a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e compilazione di un atto di cancelleria;

b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè sulle seguenti altre materie: procedura penale, legge di bollo e di registro, disposizioni normative che regolano i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nozioni di ragioneria.

Art. 6.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti, riguardanti:

a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e penale con compilazione di un atto di cancelleria;

b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato;

c) risoluzione di quesiti di carattere teorico-pratico concernenti le leggi di bollo e del registro, nonchè il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè su nozioni di ragioneria.

Art. 7.

Le tabelle organiche del personale addetto agli uffici dell'Avvocatura dello Stato, di cui ai quadri 44 e 64 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri 46 e 67 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 8.

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie della Avvocatura dello Stato, da una Commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:

1) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

2) da due sostituti avvocati generali dello Stato;

3) da un rappresentante del personale delle carriere suindicate;

4) da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Venendo taluni di essi a cessare dallo incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 9.

Per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi sono espressi dal segretario generale per il personale che presta servizio presso l'Avvocatura generale e dall'avvocato distrettuale per il personale che presta servizio presso le rispettive avvocature distrettuali.

Art. 10.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso di diploma di un istituto secondario di secondo grado o anche, se aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

Art. 11.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Carriera del personale di concetto

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	1
402	Segretari principali	3
325	Primi segretari	6
271	Segretari	8
229	Segretari aggiunti	14
202	Vice segretari	
		32

TABELLA *B*

Carriera del personale esecutivo

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	10
229	Primo archivista e assistente alla vigilanza	27 1
202	Archivista	38
180	Applicato	74
157	Applicato aggiunto	
		150

TABELLA *C*

Carriera del personale ausiliario

QUADRO 1°

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	6
159	Usciere capo	38
151	Usciere	59
142	Inserviente	
		104

QUADRO 2°

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
159	Agente tecnico	3
		3

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 521.

Autorizzazione alla Società operaia di mutuo soccorso, con sede in Margarita (Cuneo), ad acquistare un immobile.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia di mutuo soccorso, con sede in Margarita (Cuneo), viene autorizzata ad acquistare un immobile, da adibirsi a nuova sede sociale, sito in Margarita, via Chiara n. 10.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Valentino Pr. M. e Vincenzo Ferreri C., in frazione Mama del comune di Avio (Trento).

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 22 ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 23 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Valentino Pr. M. e Vincenzo Ferreri C., in frazione Mama del comune di Avio (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 179. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 523.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario « Nazario Sauro » di Roma.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario « Nazario Sauro » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960

Aumento del contributo a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1068, con il quale venne costituito, per anni 10, tra lo Stato e la provincia di Pescara, un Consorzio allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostruzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1950, n. 329, con il quale il detto Consorzio venne rinnovato a tutto l'esercizio finanziario 1959-60;

Vista la deliberazione n. 502 in data 6 agosto 1958 del Consiglio provinciale di Pescara, approvata con decreto della Commissione centrale per la finanza locale 9 ottobre 1959, con la quale si propone di rinnovare il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pescara con un contributo annuo, da parte della Provincia di L. 500.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pescara costituito con regio decreto 10 luglio 1930, n. 1068, è rinnovato per anni dieci a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1968-69, con l'annuo contributo statale di L. 500.000 (cinquecentomila) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Pescara.

Detto contributo, per l'esercizio 1959-60, sarà prelevato sul capitolo 86 del bilancio del Ministero della agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi sarà prelevato sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1960
Registro n. 11 C.F.S., foglio n. 256. — D'ALENA

(3532)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1960.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa edile Clarense, con sede in Chiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 27 luglio 1954, con il quale la Cooperativa edile Clarense, con sede in Chiari, fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Giovanni Casati fu nominato commissario liquidatore;

Ritenuto che il suddetto liquidatore è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota 13 aprile 1960, n. 24221, del Prefetto di Brescia;

Decreta:

Il prof. dott. Giacomo Saldi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa edile Clarense, con sede in Chiari, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del dott. Giovanni Casati, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 856 del 3 giugno 1960. Variazioni nella tabella di valutazione del grano duro

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 856 del 3 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

Variazioni nella tabella di valutazione del grano duro

Facendo seguito ai provvedimenti n. 656 del 3 giugno 1957 e n. 751 del 14 novembre 1958, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 10 luglio 1957 e n. 278 del 19 novembre 1958 e a parziale modifica dei provvedimenti n. 326 e n. 327, entrambi del 30 giugno 1952, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio successivo, si stabilisce che gli abbuoni relativi al grano duro conferito all'ammasso per contingente e per quello ceduto all'industria molitoria, per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc., vengono alla lettera c) così modificati:

0,30 per ogni 1 % eccedente il 30 % e sino al 60 %.

(3618)

Provvedimento n. 857 del 3 giugno 1960. Prezzi dello zucchero e quota per la Cassa conguaglio interessi passivi zucchero.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 857 del 3 giugno 1960 ha adottato la seguente decisione.

1. — PREZZI DELLO ZUCCHERO

Facendo seguito al provvedimento n. 662 del 12 luglio 1957, vengono stabiliti come appresso, per le vendite dal produttore, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale in sacchi di carta di kg. 50, al netto di qualsiasi imposta e tassa:

a) zucchero cristallino: L. 114,00 al kg.;

b) zucchero raffinato: L. 119,50 al kg.;

c) per le varietà di zucchero non comprese nelle voci precedenti, i prezzi già autorizzati sono ridotti di L. 10,50 al kg.

I suddetti prezzi valgono anche per lo zucchero eventualmente importato e si intndono per prodotto reso alla fabbrica o ai porti o ai transiti di confine su vagoni ferroviari, se la fabbrica è fornita di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto a scelta dell'acquirente.

Per le vendite di zucchero consegnato in sacchi juta da kg. 100 è consentita una maggiorazione di L. 100 per quintale.

Per le altre condizioni di vendtia e per gli imballaggi, valgono le precedenti disposizioni, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

Per il prodotto venduto in legittimazione, il produttore addebiterà all'acquirente l'imposta di fabbricazione corrisposta all'Erario.

2. — CASSA CONGUAGLIO INTERESSI PASSIVI ZUCCHERO

In relazione ai nuovi prezzi come sopra stabiliti, viene ridotta a L. 4 al kg. la quota che i produttori dovranno versare alla « Cassa conguaglio interessi passivi zucchero », in conformità alle disposizioni contenute nel citato provvedimento n. 662 del 12 luglio 1957.

3. Le norme di cui sopra andranno in vigore con la stessa decorrenza del provvedimento legislativo che ridurrà l'imposta di fabbricazione sullo zucchero.

(3617)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3621)

Vacanza della cattedra di « Biologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova. (Annullamento).

Il comunicato relativo alla vacanza della cattedra di « Biologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135, è annullato.

(3628)

Vacanza della cattedra di « Biologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Biologia generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3682)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento della « X Fiera delle Marche » di Macerata

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata, con nota del 27 maggio 1960, n. 2346, ha comunicato che rinunzia all'allestimento della « X Fiera delle Marche », che avrebbe dovuto aver luogo in Macerata dal 27 agosto al 7 settembre 1960.

(3589)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 14, foglio n. 251, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso straordinario proposto il 23 dicembre 1957 dall'allora procuratore aggiunto del R. A, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Montuschi Arrigo avverso la nota n. 3796 dell'Intendenza di finanza di Bologna in data 29 aprile 1957 ed i provvedimenti n. 50587 e n. 52961 della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, rispettivamente in data 26 giugno e 15 luglio 1957, con cui gli venne negato l'inquadramento nel ruolo organico ai fini della partecipazione all'esame di promozione al grado di primo procuratore e venne escluso dall'esame stesso.

(3427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 10 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,62	620,625	620,6025	620,70	620,61	620,6025	620,62	620,60	620,63
$ Can.	631,35	631,75	631 —	632 —	631,10	631,62	631,875	631,50	631,50	631,25
Fr. Sv.	143,88	143,81	143,84	143,83	143,80	143,87	143,82	143,85	143,86	143,83
Kr. D.	89,88	89,88	89,925	89,905	89,95	89,89	89,90	89,90	89,89	89,89
Kr N.	86,92	86,92	86,94	86,91	86,95	86,92	86,92	87 —	86,91	86,90
Kr. Sv.	120,10	120,21	120,20	120,25	120,18	120,15	120,22	120,10	120,15	120,15
Fol.	164,62	164,61	164,62	164,62	164,65	164,62	164,615	164,60	164,62	164,62
Fr. B.	12,45	12,44	12,445	12,44375	12,4375	12,45	12,44375	12,45	12,44	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,65	126,66	126,70	126,66	126,65	126,65	126,66	126,66
Lst.	1738,15	1738,20	1738,30	1738,475	1738 —	1737,99	1738,40	1738,20	1738,12	1738,40
Dm. occ.	148,83	148,82	148,835	148,8325	148,82	148,83	148,83	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,85	23,86	23,89	23,895	23,90	23,85	23,88625	23,83	23,85	23,89

Media dei titoli del 10 giugno 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	82,825
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 5 % 1935	107,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,60
Id. 5 % 1936	101,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,55

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	631,937
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	89,902
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	120,235
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,444
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,437
1 Marco germanico	148,831
1 Scellino austriaco	23,891

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Frosinone, contenente i sottoindicati contratti pubblicati a sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto 22 giugno 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende commerciali della provincia di Frosinone.

2. — Contratto del 24 luglio 1951 integrativo al contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 18 dicembre 1949, per i lavoratori salariati di albergo, pensioni e locande del comune di Fiuggi.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3520)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Grosseto, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di conciliazione del 5 novembre 1948 relativo alla rivalutazione dei salari per gli operai fissi e salariati in agricoltura della provincia di Grosseto.

2. — Verbale di accordo del 26 novembre 1948 relativo alla corresponsione di alcune indennità agli operai e salariati in agricoltura della provincia di Grosseto.

3. — Accordo del 14 giugno 1951 per la determinazione del valore del punto ai fini dell'applicazione della scala mobile nel settore agricolo nella provincia di Grosseto.

4. — Accordo salariale del 12 giugno 1953 per gli operai avventizi qualificati dipendenti da aziende agricole della provincia di Grosseto.

5. — Accordo salariale del 26 marzo 1957 integrativo al patto nazionale di lavoro del 15 febbraio 1957 per gli operai agricoli avventizi della provincia di Grosseto.

6. — Accordo del 7 agosto 1959 per la revisione del prezzo di cessione del grano agli operai fissi e salariati fissi dipendenti da aziende agricole della provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3519)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati:

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze statistiche e demografiche;

laurea in scienze statistiche e attuariali;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'Istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in matematica o ingegneria, unite al diploma di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

3) il limite di età è poi elevato ad anni 39:

per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello

Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari:

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del-l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che deve produrre il candidato dichiarato vincitore

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e se residente all'astero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200 di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, della abilitazione nelle discipline statistiche per i candidati forniti del diploma di laurea in matematica o in ingegneria.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei sud detti documenti

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certicato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina all'impiego ed alla elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 ai 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, num 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiara-

zione d invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima
Statistica metodologica.
Statistica economica.

Parte seconda
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale).
Matematica finanziaria ed attuariale.

Parte terza
Economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto civile;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficerà della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Al vincitore del concorso, ammesso all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica di consigliere di 1ª classe (coefficiente 325).

Qualora il vincitore stesso provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione e rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e se provenga dal personale non di ruolo gli viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1960
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 45. — BENNATI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (Provincia di . . . . . .)
il . . . e residente in . . . . .
(Provincia di . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una Pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio di . . . .
in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . lì 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengono inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . .

(indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli per il conferimento di ottanta posti gratuiti di studio nei convitti nazionali ed in altri istituti di educazione riservato a particolari categorie di alunni delle scuole secondarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, art. 8;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Vista la legge 15 luglio 1958, n. 539;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale per titoli per il conferimento di ottanta posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e in altri istituti di educazione.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi e femmine di scarsa fortuna, meritevoli per profitto scolastico e per condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1959-60.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni appartenenti ad una delle categorie assistibili sotto indicate, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1960:

a) orfani di guerra, o per causa di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

c) figli di grandi invalidi e di grandi mutilati di guerra, forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore;

d) orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

e) figli di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana, o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia ex italiana, o da Briga o da Tenda;

f) studenti minorati di guerra;

g) sinistrati che abbiano subìto notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopra citate dovrà essere comprovata:

a) per gli orfani di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione, con una dichiarazione rilasciata dal Comitato provinciale per gli orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione;

b) per i figli di dispersi per effetto di eventi bellici, mediante attestato rilasciato dal competente ufficio comunale;

c) per i figli di grandi invalidi o di grandi mutilati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale per mutilati ed invalidi di guerra;

d) per gli orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, mediante attestato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati per servizio;

e) per i figli di rimpatriati dall'estero, dall'Africa ex italiana, da Briga o da Tenda, mediante attestato rilasciato dalla competente prefettura;

f) per i profughi dalla Venezia Giulia o dalla Dalmazia ex italiana, mediante attestato rilasciato dal comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

g) per studenti minorati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

h) per i sinistrati, mediante certificato rilasciato dalla competente Intendenza di finanza se trattasi di danni a beni mobili, dal competete ufficio provinciale del Genio civile, se trattasi di danni a beni immobili.

In detto certificato dovrà essere indicata l'entità del danno subito, l'avvenuto accertamento e la misura dell'eventuale risarcimento.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice, e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª) entro il 20 luglio 1960

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1959-60 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e se rilasciati da scuola pareggiata o legalmente riconosciutao fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti il reddito imponibile dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per i profughi può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del Campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie;

h) dichiarazione del capo famiglia attestante se tra i componenti della famiglia stessa vi siano membri che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1959-60;

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli, o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 31 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

(3614)

Concorso a posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il Convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) concorso a settanta posti presso i convitti nazionali;

b) concorso a sette posti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina, che abbiano titolo per frequentare la scuola media ed il ginnasio statali:

c) concorso a dieci posti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, che abbiano titolo per frequentare le locali scuole statali di istruzione secondaria;

d) concorso ad un posto di Fondazione « Caddeo Fois » presso il Convitto nazionale di Cagliari, riservato in prima linea ad alunni prossimi parenti del fondatore fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni di Dualchi.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi di scarsa fortuna e meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1960.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala « D. Alighieri » di Gorizia e alunni beneficiari di posto gratuito a carico del Ministero presso altri convitti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra e ai figli dei decorati al valore Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª) entro il 20 luglio 1960.

Nella domanda di ammissione al concorso per i posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, almeno cinque convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1959-60 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I candidati, che nel corrente anno scolastico abbiano frequentato la quinta classe elementare, e che intendano partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovranno presentare l'attestato di ammissione alla scuola media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti il reddito imponibile dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie;

h) dichiarazione del capo-famiglia attestante se tra i componenti della famiglia stessa vi siano beneficiari di posto gratuito in collegio a carico del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1959-60;

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, producendone elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni convittori dei Convitti nazionali, dei Convitti « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art. 5, debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del Convitto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli, o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 31 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

(3615)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392 del 1929;

Considerato che lo stanziamento sul cap. 102 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 fu, tra l'altro, aumentato per la istituzione di nuovi posti gratuiti in favore dei profughi giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati Istituti di educazione femminile:

a) n. 1 posto presso il Conservatorio « S. Gioivanni Battista » di Pistoia;

b) n. 4 posti presso il Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza;

c) n. 8 posti presso il Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana;

d) n. 3 posti presso il Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati alle orfane di impiegati dello Stato e che abbiano il requisito della romanità;

e) n. 6 posti presso il Convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette di scarsa fortuna e meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadine italiane, che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1960.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensate le concorrenti che siano già alunne convittrici in Istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero in altri Istituti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra e alle figlie dei decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª) entro il 20 luglio 1960.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1959-60 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

Le candidate, che nel corrente anno scolastico abbiano frequentato la quinta classe elementare, e che intendano partecipare ai concorsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art 1 dovranno presentare l'attestato di ammissione alla scuola media con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti il reddito imponibile dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia. Detto certificato, per le partecipanti al concorso a sei posti riservati ad alunne minori profughe giuliane e dalmate, può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del Campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese accessorie. Tale documento non è richiesto per le concorrenti ai posti gratuiti di cui alla lettera *e)* dell'art. 1;

h) dichiarazione del capo-famiglia attestante se tra i componenti della famiglia stessa vi siano beneficiari di posto gratuito in collegio a carico del Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1959-60;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti, che siano alunne convittrici in Istituti pubblici di educazione o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri Istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'Istituto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne, alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno, sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 31 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

(3616)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per i posti vacanti di condotte ostetriche dei comuni di Ponte Buggianese e Quarrata;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 14 maggio 1960 ed è pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 50 regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per i posti vacanti di condotte ostetriche dei comuni di Ponte Buggianese e Quarrata, banditi con decreto del 5 marzo 1960, è composta come segue:

Presidente:

Nania dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Cocuzza dott. Salvatore, medico provinciale, rappresentante il Ministero della sanità;
Girardi prof. dott. Varo, docente in clinica ostetrica;
Chieri prof. Sergio, docente in clinica ostetrica;
Lunardi Oliva Maria, ostetrica.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Paolo Pezzano, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione dell'interno.

Pistoia, addì 28 maggio 1960

Il medico provinciale: COCUZZA

(3594)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15259 Div. San. in data 20 marzo 1959 del Prefetto di Catanzaro, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Tursi dott. P. Luciano, medico provinciale;
Spadea prof. dott. Giuseppe, primario medico presso l'Ospedale civile di Catanzaro;
Basso prof. dott. Raffaele, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Catanzaro;
Pellico dott. Guido, medico condotto, titolare di Decollatura.

Segretario:

Bottari dott. Giovanni, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 31 maggio 1960

Il medico provinciale dirigente: TURSI

(3593)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1960, nella rubrica « Concorsi ed esami », sia nel sommario che nel corpo del giornale, dove è detto: « Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Palermo al 30 *novembre* 1959 » leggasi: « Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Palermo al 30 *novembre* 1956 ».

(3613)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.